GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

RAMO CAUZIONI
Polizza n.
Agenzia di ROMA 906

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONE INDIVIDUALE RELATIVA A RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NON SUBORDINATA

P R E M E S S O

- che le Ditte di cui all'allegato elenco (in seguito denominate Contraenti) hanno stipulato un contratto di collaborazione non subordinata con la Società Sara/Ala Assicurazioni con sede in Roma - Via Po, 20 (in seguito denominata Assicurato);

- che l'Assicurato ha chiesto una polizza di assicurazione per cauzione individuale per l'importo indicato a fianco di ciascun Contraente di cui al succitato elenco;

- che detto elenco verrà mensilmente aggiornato sulla base delle comunicazioni dell'Assicurato inerenti nuove stipule e/o risoluzioni di contratto di collaborazione non subordinata di cui al primo comma;

CIO' PREMESSO

La Società ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., domiciliata in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 - (in seguito denominata Società), autorizzata dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato con D.M. del 16.11.1993 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 23.11.1993 ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed in regola con il disposto della legge 348 del 10 giugno 1982, in base alla proposta presentata dal Contraente ed alle dichiarazioni dell'Assicurato, garantisce a quest'ultimo, alle condizioni generali e particolari che seguono, l'importo indicato a fianco di ciascun Contraente nell'allegato elenco e nei suoi aggiornamenti mensili quale cauzione che il Contraente deve prestare all'Assicurato per gli obblighi derivanti al Contraente medesimo in conseguenza del contratto, come precisato in seguito, tra di loro stipulato.

La presente polizza ha la durata di anni 1 e cioè dal 01.05. al 01.05. salvo quanto stabilito all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Gli aggiornamenti mensili avranno la stessa scadenza dell'01.05. .

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

I premi verranno regolati da apposita "appendice di regolazione premio" che accompagnerà l'aggiornamento dell'elenco dei Contraenti citato in premessa.

Emessa in tre originali ad un solo effetto in Mogliano Veneto il 11.05.199

DIREZIONE DI VENEZIA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione del rischio - La presente polizza garantisce all'Assicurato il risarcimento delle perdite materiali di denaro, titoli o merci, che esso subisca in conseguenza diretta di fatti dolosi commessi dal Contraente che comportino violazione degli obblighi di cui in premessa.
La garanzia non comprende le perdite dovute ai fatti di cui sopra che:
- abbiano avuto inizio prima della data di effetto della presente polizza e relativi aggiornamenti mensili od abbiano avuto compimento dopo la scadenza della polizza stessa o dopo la sua cessazione ai sensi dell'art. 11;
- oppure siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della presente polizza o dei suoi aggiornamenti mensili;
- oppure siano stati posti in essere per occultare o riparare fatti commessi prima che la presente polizza (attraverso le sue regolazioni ed aggiornamenti) abbia avuto effetto.

La Società non risponde delle perdite che siano state accertate dopo trascorso un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale sono derivate o dopo trascorsi tre mesi dalla scadenza della presente polizza o dalla cessazione della garanzia ai sensi dell'art. 11.
Qualunque sia il numero dei fatti dolosi commessi dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso dei fatti stessi, una somma maggiore di quella assicurata per ciascun Contraente.

Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio - La presente polizza attraverso le regolazioni citate in premessa non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata da tutte le Parti e se il premio, con gli accessori e tasse, i quali, ad ogni effetto, formano parte integrante del premio, non sono stati pagati alla Società; in caso diverso, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui dette condizioni sono state adempiute ferma restando la scadenza indicata in premessa.

Art. 3 - Tacita proroga - La presente polizza si intenderà tacitamente prorogata, di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti notificata alle altre due con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.
La proroga è subordinata al pagamento anticipato del premio.

Art. 4 - Perdite risarcibili - L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato nei limiti indicati nell'elenco di cui in premessa a fianco di ciascun Contraente è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'art. 1, al netto dell'importo delle altre garanzie eventualmente fornite all'Assicurato dal Contraente o da terzi, salvo il disposto dell'art. 6 e sotto deduzione:
a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato;
b) dell'ammontare di eventuali ricuperi effettuati dall'Assicurato prima della riscossione del risarcimento.

Qualora l'indennizzo dovuto dalla Società non copra interamente il danno oppure col credito per il quale dovuto l'indennizzo coesistono altri crediti dell'Assicurato verso il Contraente, i quali abbiano la loro origine nel rapporto contrattuale di cui in premessa (esclusi per altro i crediti per "star del credere" ed in genere per garanzie date dal Contraente sulla solvibilità di terzi) la deduzione da operarsi ai sensi del precedente comma sarà effettuata in maniera che gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma stesso siano ripartiti tra l'Assicurato e la Società in ragione

delle somme per cui ciascuno di essi sia esposto per i titoli suddetti.
Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto.

Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro - L'Assicurato darà avviso alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prevista dalla presente polizza, entro tre giorni dalla conoscenza del fatto stesso, facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia od elemento di prova.
L'Assicurato farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.
L'Assicurato non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o chi per esso senza il consenso scritto della Società; altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art. 6 - Esistenza di altre assicurazioni - Ove coesistono più assicurazioni per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata soltanto per una quota corrispondente al rapporto fra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

Art. 7 - Liquidazione e pagamento del risarcimento - La valutazione delle perdite verrà fatta d'accordo fra l'Assicurato e la Società; detta valutazione, nel termine di 5 giorni, verrà comunicata al Contraente dalla Società mediante lettera raccomandata e la Società, entro 30 giorni da tale comunicazione, verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento.

Art. 8 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati per il ricupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.
Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.
Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate, in dipendenza della presente polizza.
La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perchè questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui al I° comma dell'art. 5, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti sequestri o, comunque, versi in stato di insolvenza, ovvero il contratto tra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

Art. 10 - Ricuperi - Il valore dei ricuperi realizzati dopo il pagamento del risarcimento sarà ripartito fra l'Assicurato e la Società per questa soltanto fino al rimborso della somma da essa pagata, con i criteri stabiliti al II° comma dell'art. 4.

Art. 11 - Cessazione della garanzia - La garanzia cessa al momento in cui è scoperto uno dei fatti preveduti dall'art. 1 od in cui è risolto per qualsiasi motivo il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente indicato in premessa.
La Società conserva il diritto ai premi ed agli accessori scaduti.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se i pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Sono a carico solidalmente dell'Assicurato e del Contraente, le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi.

Art. 13 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società in Mogliano Veneto, ovvero a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso alla quale è stata assegnata la polizza.

ASSICURAZIONI GENERALI L'ASSICURATO IL CONTRAENTE(*)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 3 - (Tacita proroga)
Art. 5 - (Decadenza del diritto al risarcimento in caso di transazione senza il consenso della Società)
Art. 9 - (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; facoltà della Società di richiedere l'anticipata liberazione)
Art.11 - (Cessazione della garanzia)
Art.13 - (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE(*)

L'ASSICURATO

(*) per presa visione ed accettazione delle condizioni di polizza firmerà l'elenco (o l'aggiornamento mensile) che lo comprende.

Timbro dell'Agenzia

Mod. 212 Rinn. Ord. - 01/1997 - 12.00 - Poligrafia

Società ... Sede ... Sede amministrativa e domicilio fiscale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 ... Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma ...